

269.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Integrazione dell'elenco dei sostituti) | 6511 | Domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio) | 6511 |
| Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti) | 6512 | Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) | 6512 |
| Disegno di legge n. 2510 (Articoli) | 6499 | Ministro di grazia e giustizia (Trasmissione di documento) | 6513 |
| Disegno di legge S. 842 (Approvato dal Senato) n. 3024 (Articoli) | 6503 | Missioni vevoli nella seduta del 3 novembre 1993 | 6511 |
| Disegno di legge di conversione S. 1518 (Approvato dal Senato) n. 3232: (Articolo unico) | 6477 | Mozione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) | 6513 |
| (Modificazioni apportate in sede di conversione) | 6478 | Progetto di legge S. 408-867-1088-1028-1261 (Approvato dal Senato) n. 2967 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità) | 6473 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 6479 | Proposta di legge costituzionale n. 2665: (Articolo 1) | 6507 |
| Disegno di legge di conversione n. 3162: (Articolo unico) | 6483 | (Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) | 6507 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 6484 | Proposte di legge (Annunzio) | 6511 |
| Disegno di legge di conversione n. 3173: (Articolo unico) | 6489 | ERRATA CORRIGE | 6513 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 6490 | | |
| (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) | 6493 | | |
| Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a procedere a perquisizioni locali e sequestri (Annunzio) | 6512 | | |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROGETTI DI LEGGE: S. 408-867-1088-1028-1261 — SENATORI BORRONI ED ALTRI; COPPI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; COVIELLO ED ALTRI; GIBERTONI E OTTAVIANI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (APPROVATO DAL SENATO) (2967);

PATUELLI — RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (863);

FELISSARI ED ALTRI — ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE (1030);

FERRI ED ALTRI — RIFORMA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (1876);

TASSI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE DELLO STATO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2736);

CAVERI — ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2923);

ANGHINONI ED ALTRI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE ED ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2971);

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato il risultato del referendum ordinario abrogativo che ha espresso inequivocabilmente la più larga volontà popolare sulla soppressione del dicastero dell'agricoltura;

considerato il principio e le norme costituzionali concernenti la materia dell'agricoltura, che è trasferita alle regioni di diritto comune in forza dell'articolo 117 della Costituzione;

considerata la disposizione costituzionale sull'ordinamento del Governo che presuppone razionalità ed organicità nella organizzazione dei ministeri, anche in riferimento alla disciplina costituzionale della pubblica amministrazione;

VALUTA

il progetto di legge contenente norme sul « Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » tale da violare gli articoli 75, 95, 97 e 117 della Costituzione e pertanto delibera di non procedere alla discussione del predetto progetto di legge.

Labriola.

La Camera,

considerato che il disegno di legge A.C. n. 2967 è in contrasto con gli arti-

coli 1, 5, 75, 117, 118 e 119 della Costituzione per i seguenti motivi:

a) la eventuale approvazione del disegno di legge in questione costituisce manifesta violazione della sovranità popolare garantita dall'articolo 1 della Costituzione e manifestatasi nel voto referendario del 18 aprile 1993, il cui esercizio è riconosciuto dall'articolo 75. Una legge, quindi, che si ponesse in eventuale contrasto con le decisioni assunte per volontà popolare, oltre che ledere specifici articoli della Costituzione, contrasterebbe con uno dei principi generali e dei valori fondamentali che caratterizzano l'assetto istituzionale dello Stato: « La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione » (articolo 1, comma 2, della Costituzione);

b) la violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 1 della Costituzione, in forma di elusione della volontà referendaria, si traduce poi in una lesione dell'autonomia regionale garantita dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. Essa infatti si sostanzia nella conferma di un disegno legislativo, smentito dal corpo elettorale, di accentramento di poteri e di risorse in capo allo Stato e di corrispondente compressione dei poteri e delle risorse riconosciute alle regioni, in contrasto altresì con le norme costituzionali concernenti le attribuzioni delle regioni medesime;

c) si aggiunga che il principio imprescindibile del nostro ordinamento costituzionale è quello in base al quale le autonomie regionali non hanno rilievo solo per l'organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato. Difatti l'articolo 5 della Costituzione, che « riconosce e pro-

muove le autonomie locali », ha assunto il carattere di norma guida nella lettura di tutta la Costituzione, poiché l'autonomia sarebbe espressione di un modo di essere della Repubblica. La creazione quindi di una struttura burocratica complessa quale un ministero sarebbe in assoluto contrasto con l'impianto a carattere regionalistico previsto dalla Costitu-

zione all'articolo 5, quale norma « fondamentale », e specificato negli articoli 117 e seguenti;

DELIBERA

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2967.

Conca.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1518. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 367, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACQUISTO DI VELIVOLI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (3232)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 367**

All'articolo 1, comma 4, le parole: « bilancio triennale 1993-1995 » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio triennale 1994-1996 » e le parole: « per l'anno 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 1994 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio.

2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

3. Il Fondo per la protezione civile è reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalità di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresì definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le modalità di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
24 SETTEMBRE 1993, N. 377, RECANTE RIMBORSO AI NON RESIDENTI
DELLE RITENUTE CONVENZIONALI SUI TITOLI DI STATO (3162)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-
legge 24 settembre 1993, n. 377, recante
rimborso ai non residenti delle ritenute
convenzionali sui titoli di Stato.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

ARTICOLO 1.

1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico.

2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico.

3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato atualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro a sconto. Le predette disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonché, anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. La documentazione riguardante ciascun soggetto può essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui è prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui è subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 3.

1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento, risultino riconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per lo stesso recupero.

2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate.

3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 è dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento.

ARTICOLO 4.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati.

2. Restano salve, nei casi in cui non vengano utilizzate le modalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le relative modalità di attuazione.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
27 SETTEMBRE 1993, N. 382, RECANTE MISURE URGENTI A SOSTEGNO
DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE (3173)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-
legge 27 settembre 1993, n. 382, recante
misure urgenti a sostegno delle vittime di
richieste estorsive.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Richieste estorsive successive al danno cagionato).

1. Nel comma 2, lettera *a*), dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: « a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva » sono inserite le seguenti: « avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi ».

ARTICOLO 2.

(Estensione dei casi di elargizione).

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'elargizione e corrisposta altresì in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera *a*), subiscono il danno in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. ».

ARTICOLO 3.

(Modalità e termini della domanda).

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aggiunto il seguente periodo: « La domanda può essere altresì presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. ».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 4.

(Concessione dell'elargizione).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente. »;

b) nel comma 4, sono soppresse le parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 »; nello stesso comma le parole: « Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo » sono sostituite dalle seguenti: « Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4. ».

ARTICOLO 5.

(Riservatezza degli atti).

1. Nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: « Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » sono inserite le seguenti: « , nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2, ».

ARTICOLO 6.

(Attività istruttoria).

1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è inserito il seguente articolo:

ART. 5-bis. — *(Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione).* — 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-bis dell'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento

denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione.

2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza. ».

ARTICOLO 7.

(Rimessione in termini).

1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 2, 4, 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo l'elargizione è concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

2. 1.

Grasso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: « lire 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.000 milioni »; e le parole: « lire 3.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 5.000 milioni ».

2. 2.

Grasso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: « lire 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.000 milioni ».

2. 3.

La Commissione.

ART. 4.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: una provvisoria pari al cinquanta per cento con le seguenti: una provvisoria pari al settanta per cento.

4. 1.

Grasso.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Sospensione di termini).

1. Alle vittime di richieste estorsive che abbiano subito danneggiamenti tali da dover interrompere o sospendere l'attività imprenditoriale, commerciale o professionale è concessa una sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici, nonché delle obbligazioni pecunarie, fatte salve le scadenze di pagamento cambiari, fino alla erogazione del ristoro in via provvisoria.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti entro trenta giorni dall'erogazione del detto ristoro; i pagamenti saranno effettuati in sei rate mensili, senza interessi, dopo l'erogazione del ristoro in via provvisoria.

3. Nella sospensione dei termini rientrano altresì i rapporti intrattenuti dalle vittime di richieste estorsive con gli istituti di credito, sia per contratti di conto corrente bancario che per i mutui in corso di pagamento.

4. Alle vittime di richieste estorsive di cui ai commi precedenti spetta l'obbligo di inoltrare, entro 15 giorni dall'evento dannoso, istanza agli enti ed istituti interessati al fine di usufruire della sospensione dei termini.

4. 01.

Grasso.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Sospensione di termini).

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'articolo 1, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

4. 02.

La Commissione.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,

convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese, con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione ».

5. 2.

La commissione.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché da tre rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, nominati dal Ministro dell'interno tra quelli indicati in un elenco fornito dalle associazioni medesime ».

5. 1.

Grasso.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: l'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, emana provvedimento di concessione dell'elargizione.

6. 1.

Grasso.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1993

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: l'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato,

entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
6. 2.

La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA RELATIVA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI SEQUESTRO E CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO, FATTO A ROMA IL 16 MAGGIO 1990 (2510)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, firmato a Roma il 16 maggio 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 842. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, FIRMATO A LUGANO
IL 15 MAGGIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3024)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di co-produzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

ARTICOLO 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: LABRIOLA ED ALTRI — ABROGAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE (2665); TASSI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE (1830)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è inserito il seguente:

« Le leggi di revisione costituzionale riguardanti i principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in entrambe le votazioni ».

1. 01.

Tassi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le leggi di

revisione delle norme contenute nei principi fondamentali e nella parte prima nonché negli articoli 104, 135 e nel presente articolo sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei componenti ».

1. 3.

Ghezzi, Vigneri, Colaianni, Bassanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Si fa sempre luogo a referendum, indipendentemente dalle richieste di cui al secondo comma, quando le leggi di revisione costituzionale riguardano i principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 e 12 ».

1. 4.

Tassi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le leggi di revisione

delle norme contenute nei principi fondamentali e nella parte prima nonché negli articoli 104, 135 e nel presente articolo sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

1. 5.

Vigneri, Colaianni, Bassanini,
Mussi, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al secondo comma, primo periodo, dell'articolo 138 della Costituzione, le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un decimo ».

1. 1.

Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 6.

Sostituire le parole: e se è approvato dalla maggioranza degli elettori votanti

con le seguenti: e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

0. 1. 6. 1.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Tatarella.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata dalla maggioranza degli elettori votanti.

1. 6.

La Commissione.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 138 della Costituzione, le parole: « dei voti validi » sono sostituite dalle seguenti: « degli aventi diritto al voto ».

1. 2.

Boato.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 3 novembre 1993.**

Benedetti, Caldoro, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, de Luca, De Paoli, Di Pietro, Foschi, Fumagalli Carulli, Gottardo, Grilli, Luigi Grillo, Matulli, Michielon, Patria, Pisicchio, Sacconi, Savino, Segni, Thaler Ausserhofer, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Benedetti, Bonino, Caldoro, Cariglia, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, Di Pietro, Foschi, Fumagalli Carulli, Gottardo, Ennio Grassi, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Patria, Sacconi, Savino, Segni, Thaler Ausserhofer, Trabacchini, Zagatti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 novembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Modifiche all'articolo 158 del codice penale, in materia di decorrenza del termine di prescrizione dei reati » (3292);

« TASSI: « Modifica degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, in materia di autorizzazione a procedere » (3293);

DIANA: « Interpretazione autentica dell'articolo 540, terzo comma, del codice di procedura civile, in materia di vendita all'incanto » (3294).

Saranno stampate e distribuite.

Integrazione dell'elenco dei sostituti del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il Presidente della Camera ha designato, ad integrazione dell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa il deputato Lino DIANA, in sostituzione del deputato Carlo CASINI, entrato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 20 ottobre 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Remo GASPARI, nella sua qualità di ministro della funzione pubblica *pro tempore*, ed il signor Silvano Colafigli, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 314 (peculato), 323 (abuso d'ufficio) dello stesso codice; per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 314 (peculato), 323 (abuso d'ufficio) dello stesso codice; per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal

pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV-bis, n. 7).

Con lettera del 26 ottobre 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Remo GASPARI, nella sua qualità di ministro della funzione pubblica *pro tempore*, nonché i signori Andrea Buracchio e Franco Pasquale, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio) (doc. IV-bis, n. 8).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

Le relazioni motivate allegate agli atti medesimi saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a procedere a perquisizioni locali e sequestri.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a procedere a perquisizioni locali e sequestri:

nei confronti del deputato Bettino CRAXI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 2 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 605).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Salvatore MELELEO per il reato di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (violazione delle norme in materia di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) (doc. IV, n. 601);

nei confronti del deputato Willer BORDON, per il reato di cui all'articolo 496 del codice penale (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) (doc. IV, n. 602);

nei confronti del deputato Antonio TESTA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, aggravata) (doc. IV, n. 603);

nei confronti del deputato Leoluca ORLANDO per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale, aggravato) (doc. IV, n. 604).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di ottobre 1993 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione
dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, a' termini dell'articolo 8, comma 2, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, copia dello schema di decreto legislativo concernente: « Attuazione della delega al Governo per la determinazione della competenza penale del giudice di pace ».

Tale richiesta è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 dicembre 1993.

**Annunzio di una mozione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 ottobre 1993, a pagina 6157, prima colonna, righe dalla diciassettesima alla diciannovesima, deve leggersi: « TASSI: "Norme per l'autorizzazione alla guida di chi abbia compiuto i sedici anni" (3235) » e non: « TASSI: "Norme per il rilascio della patente automobilistica a chi abbia compiuto i sedici anni" (3235) », come stampato.

